

AMEGATO
"A"



Comune di San Pietro Vernotico
Regolamento di Polizia Mortuaria

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – norme preliminari

- Art. 1 – riferimenti normativi
- Art. 2 – oggetto e definizioni
- Art. 3 – Rapporti con l'autorità sanitaria
- Art. 4 – attività necroscopica
- Art. 5 – funzioni del medico necroscopico
- Art. 6 – cura della salma

CAPO II - DEPOSITI ED OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 7 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Art. 8 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 - Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione – Trasferimenti e trasporti
- Art. 11 - Targhetta di riconoscimento
- Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 - Norme generali per i trasporti
- Art. 14 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 15 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 16 - Trasporti e sepolture a carico del Comune
- Art. 17 - Ricevimento Salme

TITOLO II CIMITERO COMUNALE

CAPO I

- Art. 18 - Cimitero - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 19 - Responsabilità
- Art. 20 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 21 - Reparti speciali nel Cimitero
- Art. 22 - Criteri di assegnazione
- Art. 23 - Modalità di pagamento

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 24 - Piano regolatore Cimiteriale Comunale
- Art. 25 - Revisione del Piano Regolatore Cimiteriale


CAPO III SEPOLTURE

- Art. 26 - Autorizzazione alla sepoltura

Comune di San Pietro Vernotico
Regolamento Polizia Mortuaria

14

2013



Art. 27 - Sepolture gratuite, a pagamento e privilegiate

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 - Deposito

Art. 29 - Sepolture comuni ad inumazione

Art. 30 - Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

Art. 31 - Tumulazione ed inumazione

Art. 32 - Tumulazione provvisoria

Art. 33 - Traslazione

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 36 - Esumazione straordinaria

Art. 37 - Estumulazione

Art. 38 - Raccolta dei resti ossei

Art. 39 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Art. 40 - Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

Art. 41 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

Art. 42 - Oggetti da recuperare

CAPO VI CREMAZIONE

Art. 43 - Cremazione

Art. 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri

Art. 45 - Trattamento delle ceneri

Art. 46 - Urne Cinerarie (Dispersione delle ceneri e affidamento)

art. 47 - CINERARIO COMUNE

Art. 48 - Senso comunitario della morte

CAPO VII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 49 - Orario

Art. 50 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Art. 51 - Norme di comportamento all'interno del Cimitero

Art. 52 - Manifestazioni

Art. 53 - Coltivazione di fiori ed arbusti

Art. 54 - Riti funebri

Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 - concessioni per sepolture private

Art. 57 - Durata e Decorrenza delle Concessioni

Art. 58 - Modalità di Concessione

Art. 59 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

Art. 60 - Costruzione e manutenzione

Art. 61 - Ristrutturazione Sepolture Private

Art. 62 - Obblighi Di Manutenzione

CAPO II CESSAZIONE, RINUNCE, SUBENTRO

Art. 63 - Cessazione della sepoltura

Art. 64 - Cessazione della concessione

Art. 65 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

Art. 66 - Subentri

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 67 - Revoca

Art. 68 - Decadenza

Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

14 FEB. 2013



Art. 70 - Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Esecuzione opere ed accesso al Cimitero

Art. 72 - Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 75 - Registro delle operazioni cimiteriali

Art. 76 - Schedario dei defunti

Art. 77 - Schedario delle concessioni

Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 79 - Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

Art. 80 - Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

Art. 81 - Atti a disposizione del pubblico

Art. 82 - Pubblicità nelle pertinenze cimiteriali

Art. 83 - Definizioni

Art. 84 - Responsabilità della gestione cimiteriale

Art. 85 - Cautele

TITOLO IV - INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Art. 86 - Sanzioni

Titolo VII - CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ACCREDITATE

Art. 87 - Principi

Art. 88 - Conoscenza del regolamento e adozione quale regola

Art. 89 - Rapporti con i clienti

Art. 90 - Rapporti con i collaboratori

Art. 91 - Rapporti con i concorrenti

Art. 92 - Rapporto con la generalità dei cittadini

Art. 93 - Rapporto con l'Amministrazione

Art. 94 - Privacy e registro degli accreditamenti

TITOLO VIII - Disposizioni Finali - Pubblicità - Entrata in Vigore


Art. 95 - Disposizioni finali

Art. 96 - Rinvio dinamico

Art. 97 - Pubblicità del Regolamento

Art. 98 - Entrata in vigore

14 MAR 2013



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

4

CAPO I
NORME PRELIMINARI

Art. 1
Riferimenti Normativi

Il presente Regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero della Salute, del 1° luglio 2002; del Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002; del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003; della Legge Regione Puglia n. 21 del 30/11/2000 e delle Leggi Regionali 15 dicembre 2008, n. 34, e L. 25.02.2010, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 2
Oggetto e definizioni

1 Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi resi dal Comune inerenti alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2 Le definizioni contenute nel presente Regolamento hanno il seguente significato:

2.1. **feretro** è il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire. Esso è di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.

2.2. **inumazione** è la sepoltura della salma in terra (in campo comune o in concessione).

2.3. **tumulazione** è la sepoltura della salma in loculo o tomba.

2.4. **traslazione** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune.

2.5. **esumazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.

2.6. **estumulazione** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.


2.7. **cellella ossario** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni ovvero da cremazione.

2.8. **ossario comune** è un luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione.

2.9. **nicchia cineraria** è un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

2.10. **cinerario comune** è un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo ne abbiano fatto richiesta ovvero non abbiano richiesto diversa

17 MAR 2019



destinazione.

2.11. **ambito necroscopico** tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

2.12. **ambito funebre** l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto al punto 2.11.;

2.13. **ambito cimiteriale** l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

2.14. **ambito della polizia mortuaria** le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

5

Art. 3

Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla le attività di polizia mortuaria, impartendo le disposizioni in ordine agli aspetti igienico-sanitari.

2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente Regolamento, il Comune collabora con la ASL per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) conseguire un più efficace e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante la predisposizione, con i medici curanti, di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;

b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto;

c) monitorare le quantità e la tipologia dei trattamenti sul cadavere e dei servizi richiesti da privati, in modo da reprimere eventuali speculazioni;

d) disciplinare, di concerto con l'amministrazione ospedaliera, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito, nonché le modalità di presenza nella struttura di operatori funebri privati in modo da scoraggiare eventuali attività non consentite;

e) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, anche con riguardo alla conformità d'impiego dei feretri forniti dalle imprese autorizzate, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;

f) monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali del Cimitero;

g) favorire la gestione del registro delle cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.

5. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90) per i quali è competente a provvedere l'ASL, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.


6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, si seguono le procedure di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 4

Attività necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle aziende sanitarie garantiscono

14 MAR 2013



le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvedono, altresì, al riscontro diagnostico nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e/o private viene effettuata dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.

1. La ASI individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo, informando della loro nomina il Comune.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dalla ASL che li nomina e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

3. L'accertamento della causa di morte compete al Medico curante con modalità e termini previsti dalla legge. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nella denuncia della causa di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato, anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specialistica.

4. Il Comune, nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può, in via generale, di concerto con la ASL e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.

5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge.

6. Della esecuzione del riscontro diagnostico è data preventiva notizia al Comune il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 5

Funzioni del Medico necroscopo

1 Il Medico necroscopo effettua la visita necroscopica nei termini previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90). La visita ha per oggetto l'accertamento della morte di cui si redige certificato, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato e l'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.


2 Presa visione della causa di morte secondo le procedure previste, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato il cadavere ed assume i provvedimenti necessari.

3 L'identificazione del cadavere viene eseguita al momento dell'accertamento del decesso ove avvenuto in ospedale o nelle strutture sanitarie accreditate, durante la visita necroscopica negli altri casi.

4 Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettiva - diffusiva ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo in applicazione dell'art 9 della L.R. 15 dicembre 2008, n. 34 adotta immediatamente le prescrizioni sanitarie del caso a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'ASL e il Comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5 L'ASL provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere, informandone il Comune.

14 MAR 2013



Art. 6
Cura della salma

- 1 Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posta in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
- 2 Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte è autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
- 3 Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione informando l'ufficiale di Stato Civile che ne tiene conto al fine del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
- 4 I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

97

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento e l'osservazione delle salme e di un obitorio, così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del Cimitero. In caso di inagibilità del deposito di osservazione nel Cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dalla A.S.L. - sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. L'uso delle celle frigorifere installate presso il Cimitero, individuate dalla A.S.L. così come disposto all'art. 15 del D.P.R. 285/90, può essere esteso ad altri Comuni previa stipula di convenzione come previsto al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.
5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.


CAPO III
FERETRI

Art. 8
Deposizione della salma nel feretro

- 1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
- 2 In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- 3 La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti o lenzuola.

7

14 FEB 2013



Art. 9
Verifica e chiusura dei feretri

1 La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato della A.S.L. del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere

2 Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, deve essere apposto un sigillo.

8

Art. 10
Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione – Trasferimenti e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso del materiale denominato Master-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002, purchè il feretro non debba trovare sepoltura fuori dal territorio nazionale.

Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002

1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 37, devono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (art. 30, 31 D.P.R. 285/90). La cassa è quindi chiusa ermeticamente con saldatura.

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.


Per trasporti da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 Km. o da Stato a Stato:

1.14. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

1.15. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa.

14 MAR 2013



3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della A.S.L. (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto, da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90, dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Per la cremazione:

1.6. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

1.7. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

1.8. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

1.9. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune ovvero si disponga per la dispersione delle ceneri.

1.10. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione costruiti in aree avute in concessione nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

1.11. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.

1.12. Per la dispersione delle ceneri e l'affidamento si osserva quanto previsto dall'art.13 della L.R. 15 dicembre 2008, n. 34 e le norme del presente regolamento.

1.13. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

Art. 11

Targhetta di riconoscimento

1 Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2 Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

14 MAR 2009




Art. 12
Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90) e disciplinati dal presente Regolamento comunale ovvero da altre disposizioni.
2. La violazione delle norme e direttive in materia di modalità del trasporto e percorso del corteo funebre previste nel presente articolo importa l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al successivo art. 86.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto per la Chiesa o altro luogo di culto ovvero al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, nel rispetto della segnaletica stradale.
4. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
5. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento della salma dal luogo del decesso alla camera ardente, appositamente allestita ed autorizzata, può avvenire solo previa autorizzazione del Comune e il parere dell'Autorità Sanitaria.
6. L'autorizzazione del Comune e il parere dell'Autorità Sanitaria sono rilasciati durante le ore di apertura degli Uffici, salvo casi di urgenza.
7. Quando i cortei, per il numero dei partecipanti, sono di notevole lunghezza, si deve lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
8. Nei casi speciali di concorso particolarmente numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prende accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
9. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
10. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Art. 13
Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
 1. Il rilascio del passaporto mortuario previsto, rispettivamente, dagli articoli 27, 28 e 29 del d.p.r. 285/1990, per le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al sindaco del comune ove trovasi la salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
 2. Il trattamento conservativo, come previsto dall'articolo 32 del d.p.r. 285/1990, non si pratica per il trasporto nell'ambito del territorio regionale.
 3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa



- essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.
4. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto deve essere praticato se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto è eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
 5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino alla destinazione.
 6. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
 7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la comunicazione di cui al successivo art. 14 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
 8. L'ufficio competente compila e firma il verbale di presa in consegna della salma, per il successivo deposito all'Ufficio del Comune di provenienza della salma.

11

Art. 14

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nel Cimitero di altri Comuni è effettuato tramite il Dirigente del Servizio e deve essere corredato dai seguenti documenti:
 - 1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.L. ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.
 - 1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano da tributare onoranze.
2. Le salme provenienti da altro Comune, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 15


Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

Art. 16

11

14 FEB 2013



Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune, su proposta dei Servizi Sociali e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura, qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di grave bisogno.

Art. 17 Ricevimento Salme

12

1. Ai sensi degli artt. 22 e 51 del D.P.R. n° 285/90, lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale deve avvenire nel rispetto degli orari di arrivo al Cimitero stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 10 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II CIMITERO COMUNALE

CAPO I

Art. 18 Cimitero - Disposizioni generali - Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934 n° 1265) e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale, in forma diretta o indiretta tramite il Gestore dei servizi cimiteriali, conformemente a quanto previsto per legge.

2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Dirigente del Servizio incaricato ed allo stesso Gestore, ognuno per le proprie competenze, compiti e ruoli.

3. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

5. Le funzioni di vigilanza di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 sono di competenza esclusiva del Comune.

Art. 19 Responsabilità


1. Il Comune ed il Gestore curano che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo non consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde, anche penalmente, secondo le leggi vigenti.

Art. 20

12

11/4/2013 2013



Servizi gratuiti e a pagamento

L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti e a pagamento e l'applicazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 21 Reparti speciali nel Cimitero

1 All'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).

2 Le spese per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Art. 22 Criteri di assegnazione

1 Nel Cimitero Comunale i loculi o le sepolture ad inumazione vengono assegnate soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta di un familiare del defunto.

2 Non è ammessa la concessione di loculi o sepolture ad inumazione per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri per le quali sono concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.

3 Nel Cimitero debbono essere ricevute:

3.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto.

3.2. Salme delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza.

3.3. Salme di persone non residenti che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nel Cimitero.

3.4. Salme di persone non residenti che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune.

3.5. Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune.

3.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso.


3.7. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

Art. 23 Modalità di pagamento

1 Il pagamento del corrispettivo delle concessioni deve essere eseguito prima della tumulazione o ad inumazione definitiva della salma.

2 In via del tutto eccezionale, il Dirigente del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, può concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 6 mesi.

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE



Art. 24
Piano regolatore Cimiteriale Comunale

Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27/07/1934 n° 1265), così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge n. 166/02, il Consiglio Comunale si è dotato del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 25
Revisione del Piano Regolatore Cimiteriale

14

- 1 Il Piano regolatore cimiteriale recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
- 2 Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per apportare eventuali variazioni finalizzate al soddisfacimento delle richieste delle varie tipologie di sepoltura.

CAPO III
SEPOLTURE

Art. 26
Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura di salme nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La stessa è necessaria anche per la sepoltura di parti di cadavere e ossa umane.

Art. 27
Sepulture gratuite, a pagamento e privilegiate

1. Le sepulture gratuite (intendendosi tali quelle sepulture per le quali non è prevista la concessione a titolo oneroso) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni.
2. Le sepulture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno per le sepulture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie, le sepulture private ad inumazione.
3. Le sepulture privilegiate, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/90, sono autorizzate dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 2035 del 29/12/2004 e ss.mm.ii.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE


Art. 28
Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura è effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero.

Art. 29
Sepulture comuni ad inumazione

14

14/12/2010



1. Si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 15
(3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 4, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo).
4. Sul cippo è applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. A richiesta e con onere dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Comunale, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dai Servizi Cimiteriali. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di estensione superiore ai due terzi della fossa.
6. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro della lapide è a carico ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

Art. 30

Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni


1. I campi comuni sono distinti per le diverse destinazioni:
 - 1.1. Inumazioni ordinarie decennali.
 - 1.2. Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

Art. 31

Tumulazione ed inumazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di arce destinate alla costruzione di edicole o cappelle di famiglia. Sono ad inumazione le sepolture in terra (in campo comune o in concessione).
2. Le sepolture private sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

14/03/2019



4 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.

5 E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

Art. 32

Tumulazione provvisoria

16

1 Per le tumulazioni provvisorie di cui ai successivi punti, deve essere individuato un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste.

2 Tali loculi non possono essere dati in concessione.

3 La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

4 Il Dirigente del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private per famiglie ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione

3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

5 Nel caso in cui il familiare non esegua la tumulazione in sepolture private, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procede all'assegnazione del loculo tra quelli disponibili.

6 Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale.

7 Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

8 Le tumulazioni provvisorie di cui ai precedenti del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

9 E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

10 Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle di cui al comma 4, punto 1, del presente articolo.

Art. 33

Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri, da sepolture poste all'interno dello stesso Cimitero o nel Cimitero di altro Comune.


CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34

(Esumazioni ed estumulazioni)

14 MAR 2013



- 1 Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
- 2 Nel Cimitero il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
- 3 Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 4 Qualora si accerti che, con il turno di rotazione decennale (inumazioni), la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativiconservativi purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.
- 5 Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
6. "ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L. regionale n. 34 del 2008, le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.";

17

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie


- 1 Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 2 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione .
- 3 Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.
- 4 Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'ufficio e sono comunicate telefonicamente ai parenti o coloro che hanno presentato domanda di inumazione.
- 5 Nel caso il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, è lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, è inumato in quest' ultimo.
- 6 Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

Art. 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale

14/07/2013



Sanitario della A.S.L. o di personale tecnico da esso delegato.

Art. 37
Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini viene affisso presso il Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimane esposto per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento del Sindaco o del Dirigente incaricato.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei venti anni della concessione :
 - 5.1. su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90).
 - 5.2. a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie devono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.L. o di personale tecnico da esso delegato.

18

Art. 38
Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione. In tal caso le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della copertura di zinco.

Art. 39
Trattamento dei resti mortali,
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 254/03.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - 2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
 - 2.2. Trasferimento in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale

14 MAR 2013



biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.

2.3. Avvio, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, devono, secondo quanto richiesto dai familiari:

3.1. essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla controcassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permetta la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi è ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno.

3.2. essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, qualora la consistenza dei resti mortali non permetta la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi è ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della controcassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4. Sull'esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente previsto ed individuato nella loro inumazione.

6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali è stabilito ordinariamente in:

7.1. 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

7.2. 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.


8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali, con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, tenuto conto di quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

Art. 40

Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della A.S.L. nei seguenti casi:
 - 1.1. Esumazione straordinaria;
 - 1.2. Estumulazione straordinaria di cui all'art. 37 del presente Regolamento,
 - 1.3. Risanamento tombe;



- 1.4. Estumulazione per traslazione in un Cimitero di altro Comune;
1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie;

Art. 41

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali

20

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

Art. 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli stessi sono consegnati agli aventi diritto. Dell'avvenuta consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.
2. In caso di esumazioni o estumulazioni eseguite in assenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti sono conservati, redatto processo verbale trasmesso in originale al Comune, in apposito vano all'interno del Cimitero, da parte del responsabile cimiteriale o del gestore che provvederà a tenerli a disposizione di eventuali reclamanti per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, gli oggetti rinvenuti sono acquisiti al patrimonio comunale.

CAPO VI CREMAZIONE

Art. 43

Cremazione


1. Il Comune, fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale di impianti funzionali facilmente raggiungibili ovvero geograficamente più prossimo da individuare con atto della Giunta Comunale.

Art. 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma 1, del D.P.R. 285/90.
2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri, si provvede secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, che reca "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Salute.

14 MAR 2019



3 Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

4 Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Art. 45

Trattamento delle ceneri

(la numerazione dei commi è stata sostituita perché iniziava dal 5)

P21

1. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
2. Può essere collocata anche in un celletta ossario già destinata a contenere i resti ossei di un altro defunto ovvero in altra cella cineraria, se le misure lo permettono.
3. L'urna cineraria può essere collocata in un loculo contenente un feretro, se le misure lo permettono.
4. Il tempo di tumulazione delle urne è lo stesso previsto per la concessione di cellette ossarie. Nel caso di loculi o di ossari già occupati da feretri o da altre urne o cellette ossarie occorre il nulla - osta della persona titolare della concessione;
5. il tempo di tumulazione decorre comunque dalla prima concessione, se scadenza più breve.
6. La tumulazione di urna cineraria congiuntamente ad altro feretro, ossario o urna cineraria è consentita solo ove sussisteva in vita rapporto di coniugio ovvero filiazione.
7. le tariffe per la concessione di nicchie o colombari pubblici sono determinati con atto della Giunta Comunale.
8. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione
9. Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.

Art. 46

Urne Cinerarie

Dispersione delle ceneri e affidamento

1. L'autorizzazione alla dispersione e l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla l.130/2001, ove sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre.

2. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle

14 APR 2013



stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'albo pretorio.

5. Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

8. e' prevista una tariffa una tantum per le seguenti operazioni di dispersioni ceneri e/o consegna, laddove effettuate da personale del cimitero:

- a) dispersioni all'interno dell'area cimiteriale,
- b) dispersioni ceneri all'esterno delle aree cimiteriali ovvero in aree naturali appositamente individuate, con apposizione di targa commemorativa all'interno del cimitero;

Art. 47

CINERARIO COMUNE

1. In un'area cimiteriale è istituito un cinerario comune per la raccolta indistinta (dispersione) e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

2. Nel cinerario verranno disperse le ceneri provenienti dalle salme per le quali il de cuius abbia espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura o per le quali i familiari non abbiano manifestato alcuna volontà di destinazione.


Art. 48

Senso comunitario della morte

1. Avuto riguardo agli usi e alle tradizioni culturali italiane, ove il "senso comunitario della morte" riveste da sempre notevole importanza, nei cimiteri sono istituiti spazi adeguati per ospitare "le targhe della memoria" dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse o consegnate ai familiari.

2. La concessione dello spazio per appendere le targhe ha una durata di 20 anni, rinnovabili per altri 10; la concessione può essere onerosa, con tariffe decise dalla Giunta Comunale.

14 MAR 2013



3. Le targhe, una per ogni defunto, devono essere di dimensioni centimetri 15 x 20, orizzontali, realizzate in ottone; devono riportare il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.

4. La realizzazione di tali targhe è a carico dei familiari.

5. Il responsabile del cimitero tiene aggiornato il registro previsto dal presente regolamento, ove vengono indicate le generalità dei cadaveri cremati, il luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione.

23

CAPO VII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 49

Orario

- 1 Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.
- 2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
- 4 Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita fuori dell'orario stabilito.

Art. 50


Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nell'area cimiteriale non si può circolare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, sia stata rilasciata dal Sindaco apposita autorizzazione. E' sempre comunque consentito l'ingresso ai portatori di handicap con carrozzine o altri ausili (ovvero i prodotti, gli strumenti, le attrezzature o i sistemi tecnologici, di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzati per prevenire, compensare o eliminare le limitazioni causate dalla disabilità o handicap. Non rientrano tra gli ausili ammessi a circolare nel cimitero le mini auto elettriche o altri veicoli comunque adattati per la guida di portatori di handicap).
2. All'interno del Cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel Cimitero.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. I veicoli autorizzati possono circolare nei giorni feriali secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nel Cimitero per il tempo strettamente necessario all'operazione di carico e scarico dei materiali.
5. Nel Cimitero è vietato l'ingresso:
 - 5.1. Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - 5.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - 5.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.
 - 5.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 51

23

14 MAR 2013



Norme di comportamento all'interno del Cimitero

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1. Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - 1.3. Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - 1.4. Introdurre oggetti irriverenti.
 - 1.5. Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - 1.6. Consumare cibi e bevande.
 - 1.7. Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - 1.8. Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - 1.9. Rimuovere dalle tombe fiori altrui, piantine, oggetti ornamentali, lapidi.
 - 1.10. Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - 1.11. Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - 1.12. Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - 1.13. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - 1.14. Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - 1.15. Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - 1.16. Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenga, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronuncii discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e, quando ne sia il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 52

Manifestazioni


1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero, devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 53

Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura. Nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi. Tutta la superficie del lotto deve essere mantenuta a verde e vi è consentita soltanto la piantagione di fiori o arbusti.
2. Il perimetro di ciascun lotto può essere recintato soltanto con siepi basse sempreverdi.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole

14 FEB 2013



trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto, previa diffida ai familiari del defunto, li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione. Nel Cimitero ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 54
Riti funebri

25

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

Art. 55
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri si riferiscono.
2. I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana e non devono contenere espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo.
4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.
5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.
6. Dal Cimitero sono asportati d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
7. Tali provvedimenti sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
8. E' consentito collocare piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art.55 bis
Regolamentazione delle dimensioni delle lapidi sepolcrali.

Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, copri tomba etc. L'eventuale lastra di marmo orizzontale rispetterà le seguenti dimensioni

- adulti cm. 170 x 70

- bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 130 x 40

lapide verticale

25

14 MAR 2013



-adulti cm. 60 x 60

- bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 30 x 40

Le lapidi sepolcrali verticali dovranno rispettare la forma e le dimensioni standard di cui all'allegato tecnico.

Art. 55 ter

Materiali ornamentali delle sepolture private.

26

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Art. 55 quater

Recupero di piante, foto e altri segni funebri

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56


Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- 1.1. Sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.).
- 1.2. Sepolture per famiglie (tombe a più posti).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

14 MAR 2013



3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

27

5. L'atto di concessione deve indicare:

5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.

5.2. La durata.

5.3. L'inizio e la fine della concessione.

5.4. La persona concessionaria.

5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinati ad esservi accolti.

5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 57

Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Le concessioni individuali cimiteriali a pagamento sono quindicinali per le inumazioni o ventennali per le tumulazioni. La decorrenza ricorre dalla data di sepoltura. Allo scadere della concessione si provvede all'estumulazione o alla esumazione della salma, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990. Gli eredi aventi diritto possono richiedere in concessione un loculo ossario per la tumulazione dei resti ossei. Gli stessi possono essere depositi in loculi o in sepolture ad inumazione già in concessione.

2. Le concessioni per sepolture per famiglie sono novantanovennali e possono essere rinnovate. La decorrenza ha inizio dalla data del collaudo.

2.1. Le concessioni novantanovennali si distinguono in:

2.1.1 Edicole o cappelle di famiglia.

2.1.2 Loculi ossario.

2.1.3 Aree per sepolture ad inumazione di famiglia dotate di adeguato ossario.

3. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipula dell'atto.

Art. 58

Modalità di Concessione

1. La sepoltura individuale privata, di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi solo in presenza:

1.1. Di salma, per i loculi e per le sepolture ad inumazione.

1.2. Di resti ossei, per le cellette ossario.

1.3. Di ceneri, per le nicchie destinate a raccogliere le urne cinerarie.

2. La concessione delle sepolture non può essere trasferita a terzi per atto di diritto comune tra vivi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, nei vari tipi di cui al comma 2.1 dell'art. 57, è data in ogni tempo secondo la disponibilità e le modalità che seguono.

14 MAR 2013



3.1. Il Dirigente competente, con pubblico bando, comunica alla città l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di concessione, fissando il giorno e l'orario di apertura dello sportello di accettazione delle istanze, l'ufficio preposto, il termine massimo per la valida presentazione delle istanze.

3.2. Le istanze, redatte in forma scritta e sottoscritte dal richiedente, devono essere presentate, a pena di inammissibilità, personalmente dall'istante o da persona da lui delegata in forma scritta. La delega viene depositata unitamente all'istanza. L'addetto alla ricezione identifica il depositante.

3.3. Nessuno può ricevere più di una sola delega per la consegna delle istanze. In caso di pluralità di deleghe conferite alla stessa persona, è ritenuta valida solo la delega presentata unitamente alla prima istanza di concessione. Nessuno può presentare più di una sola istanza, anche se per delega.

3.4. Nessuna istanza può essere ricevuta dal Comune al di fuori delle modalità stabilite nel presente regolamento.

3.5. Al momento della consegna dell'istanza, l'addetto alla ricezione rilascia al depositante attestazione dell'avvenuto deposito, recante la data e l'ora del deposito, nonché il numero progressivo dell'istanza, a partire dal numero uno.

3.6. Lo sportello abilitato alla ricezione delle istanze, almeno cinque giorni prima dell'apertura dei termini, viene identificato con modalità idonee a rendere chiara rispetto alla pubblica utenza la funzione da esso svolta.

3.7. L'accesso allo sportello viene regolato sulla base esclusivamente del criterio di priorità di arrivo.

3.8. Decorsi i termini per la valida presentazione delle istanze, entro i cinque giorni successivi viene formato un elenco degli istanti, in ordine progressivo corrispondente a quello di consegna delle istanze. Nei dieci giorni successivi l'Ufficio verifica le condizioni di validità ed ammissibilità, provvede ad escludere le istanze inammissibili o non valide, e forma la graduatoria finale, nel rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze. La graduatoria, così determinata, viene resa pubblica per quindici giorni consecutivi. Nell'assegnazione delle concessioni, viene rispettato l'ordine della graduatoria.

3.9. Il coniuge della persona che sia già titolare di concessione avente ad oggetto sepolture per famiglia o lotti per l'edificazione di sepolture per famiglia, o che già abbia proposto richiesta di concessione, non può a sua volta chiedere la concessione. I titolari di altre concessioni non possono presentare nuova richiesta di concessione. Le domande proposte in violazione del divieto sono inammissibili.

4. La concessione non può essere rilasciata a persona che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. La tumulazione o inumazione nelle sepolture per famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario o suoi eredi di cui al successivo articolo 59, anche per quella dei loro ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, dei suoceri, dei generi e delle nuore. Per le stesse occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato il diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella, edicola o area per inumazione per famiglia.


Art. 59

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1 In ogni caso una sola persona è riconosciuta come concessionaria, responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente Regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

2 Il Dirigente responsabile provvede alla sottoscrizione del contratto unitamente al

14 MAR 2013



concessionario.

3 Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia dei successivi e commessi adempimenti, la cui misura è determinata con atto della Giunta Comunale.

4 Alla morte del concessionario, il Comune riconosce come concessionario subentrante l'erede designato dal testatore o, in difetto, individuato tra i coeredi di comune accordo. Nome e requisiti del subentrante vengono comunicati alla autorità municipale entro un anno dalla morte del primo concessionario.

5 In mancanza di tale comunicazione, l'anzidetta designazione è operata definitivamente dal Comune.

29

Art. 60

Costruzione e manutenzione

1 La giunta Comunale, con proprio atto, provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggette a tale normativa.

2 L'esame delle richieste di ristrutturazione di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto di massima ed al versamento del deposito cauzionale, come previsto nel tariffario allegato all'atto di Giunta Comunale di cui al comma che precede.

3 I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

a) ultimazione delle opere comunque entro trenta mesi dalla stipula dell'atto di concessione. Tale periodo rimane inalterato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. A motivata richiesta del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe fino al massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari ad euro 100,00.

b) richiesta al servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:

-aa) licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato;

-bb) verifica di agibilità effettuata dalla ASL; -cc) risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio del Comune o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere.

4. L'utilizzo della sepoltura oggetto dei lavori non è consentito se non previ accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

5. La restituzione del deposito cauzionale versato è effettuata a conclusione degli adempimenti di cui al comma che precede.

6. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, in ogni loro parte, le cappelle, le edicole e i loculi di loro concessione.


7. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si ritengono necessarie. Trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

Art. 61

Ristrutturazione Sepolture Private

1. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497 secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a

14 MAR 2010



tutela" e, pertanto, assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti presso tutti i cimiteri comunali, al momento della data di entrata in vigore del presente regolamento, antecedenti di almeno cinquanta anni la data medesima. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti, territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto durante la fase istruttoria a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico cimiteriale e comunicato nelle forme disposte dalla Legge 7.08.1990, n.241.

30

Art. 62
Obblighi Di Manutenzione

1. I concessionari di sepolture private, di loculi e/o cellette ossarie e cinerarie sono responsabili, solidalmente tra loro, della manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annessi, della esecuzione delle opere e restauri che l'Amministrazione ritenesse necessari ed opportuni per motivi di decoro, sicurezza o di igiene.
2. Nel caso il sepolcro venga dichiarato inadatto alla tumulazione di salme o resti o ceneri da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 3 mesi decorrenti dalla data di dichiarazione di inadattabilità.

CAPO II
CESSAZIONE, RINUNCE, SUBENTRO

Art. 63
Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.


Art. 64
Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per esplicita rinuncia.

Art. 65
Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione per sepoltura individuale.
2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti alla concessione, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione versato, diviso per il numero degli anni di concessione e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando le frazioni di anno come anno intero.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

14 MAR 2012



Art. 66

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio cimiteriale entro sei mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma, o ossario o cinerario, si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia al responsabile dei servizi cimiteriali con le modalità di cui al comma 1.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 15 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

31

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 67

Revoca


1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, deve esser data notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima dell'inizio delle operazioni di traslazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.
4. Sono fatti salvi diversi termini in caso di straordinaria urgenza in capo al Comune.

Art. 68

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - 1.1. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - 1.2. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - 1.3. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro il termine di cui all'art. 60, comma 3, lett. A, del presente Regolamento;
 - 1.4. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli

14 MAR 2013



- aventi diritto, e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 25 anni;
- 1.5. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- 1.6. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

32

Art. 69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato dispone, se necessario, la traslazione delle salme, resti, cenere, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per rinuncia dell'avente diritto ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o cenere, provvede il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71

Esecuzione opere ed accesso al Cimitero

1. Spetta al Comune ovvero al gestore dei Servizi cimiteriali l'esecuzione delle opere interne al Cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate di svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed al carattere demaniale dei siti ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

14 FEB 2013



Art. 72

Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro e la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese devono darne preventiva comunicazione agli Uffici Comunali.
2. L'esecuzione dei lavori è consentita esclusivamente nei giorni feriali dalle 7,30 alle 12,30.
3. Nel periodo dal 28 ottobre al 7 novembre le imprese non possono eseguire lavori di alcun genere all'interno del Cimitero.
4. E' vietato entrare nel Cimitero con furgoni o altri automezzi, se non debitamente autorizzati dal Comune in caso di oggettiva necessità. Pertanto le imprese devono dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
5. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

33

Art. 73

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento ed a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero. Il personale del Cimitero è comunque tenuto:
 - 1.1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - 1.2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - 1.3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - 2.1. Eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
 - 2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - 2.3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - 2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
 - 2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
3. La violazione degli obblighi e divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, salvo che il fatto non integri ipotesi più gravi, costituisce violazione disciplinare e/o contrattuale

**TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 74

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

33

14 MAR. 2013



1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano Regolatore del Cimitero.

Art. 75
Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, in ordine cronologico, il registro delle operazioni cimiteriali. Copia dello stesso è consegnata, a fine anno, all'archivio comunale.

Art. 76
Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, e per ciascun anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. In ogni scheda sono riportati:
 - 2.1. Le generalità del defunto.
 - 2.2. La collocazione della sepoltura.
 - 2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.
3. L'Anagrafe Cimiteriale è riprodotta, altresì, su supporto informatico i cui dati principali riguardano: a) le concessioni per sepolture a sistema di tumulazione e di inumazione; b) gli elenchi delle posizioni occupate e di quelle disponibili; c) il registro dei defunti; d) gli elenchi degli utenti del servizio di illuminazione votiva; e) la gestione grafica del Cimitero.


Art. 77
Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art. 78
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti salvi i contratti di concessione già stipulati che restano regolati dalle relative clausole contrattuali, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non possono essere rilasciate concessioni in perpetuo di nessun tipo. Le concessioni in perpetuo eventualmente esistenti si intendono concesse per novantanove anni dalla data di tumulazione della salma o, per le sepolture per famiglia, dalla data di tumulazione dell'ultima salma a completamento del sepolcro. E' fatta salva, comunque, la facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
3. Restano in perpetuo le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, ove le salme non vengano rimosse e sostituite con altre.

14/12/2013



Art. 79

Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

- 1 Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.
- 2 I suddetti Responsabili dei servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono, ove previsto, della competente ASL.

35

Art. 80

Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

- 1 Salvo quanto previsto dall'art. 74, le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per le concessioni a tempo determinato.
- 2 Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 63 del presente Regolamento e seguenti.
- 3 Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione iuris tantum della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
- 4 L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

Art. 81

Atti a disposizione del pubblico

- 1 Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
- 2 Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:
 - 2.1. L'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
 - 2.2. Copia del presente Regolamento.
 - 2.3. L'elenco delle esumazioni e estumulazioni programmate nel corso dell'anno.
 - 2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
 - 2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.
 - 2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241e ss..


Art. 82

Pubblicità nelle pertinenze cimiteriali

- 1 Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.

35

14/11/2013



2 E' vietata la presenza di operatori privati quali marnisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione.

3 Il Gestore del Servizio cimiteriale o il competente Servizio dell'Amministrazione comunale che ravvisassero violazioni a tale regola di comportamento sono tenuti a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso, potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti nonché la revoca dell'accreditamento.

4 Il Gestore del Servizio cimiteriale ed, in caso di sua inerzia, il competente Servizio comunale inviteranno i responsabili a rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ovvero ove non sia possibile individuare i responsabili del fatto, costoro provvederanno per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per le spese sostenute nei confronti dei responsabili anche successivamente individuati.

5 Ai responsabili delle infrazioni in materia di promozione o pubblicità commerciale verrà applicata la sanzione amministrativa di € 500,00, salva l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di revoca nei confronti delle ditte accreditate che si rendessero responsabili dell'abuso.

6 Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

Art. 83 Definizioni

1 Si intende come Gestore del Servizio cimiteriale o Gestore la persona fisica o giuridica incaricata dal Comune di San Pietro Vermotico dello svolgimento delle ordinarie funzioni di diretta gestione dei cimiteri.

2 Il Supervisore e/o Responsabile della Gestione cimiteriale è la persona fisica preposta dal Comune alla sorveglianza ed all'indirizzo dell'attività del Gestore ed all'ordinato mantenimento e sviluppo del sistema cimiteriale.

Art. 84 Responsabilità della gestione cimiteriale

1 Il Gestore del Servizio cimiteriale è tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni del presente regolamento, essendo demandato al medesimo ogni potere di iniziativa in vista di garantire le condizioni di decoro dei cimiteri.

2 Contro le disposizioni del Gestore che per loro natura non abbiano effetto immediato è ammesso ricorso gerarchico al Supervisore della Gestione cimiteriale che si pronuncia in via definitiva, salvi comunque i rimedi di legge.


Art. 85 Cautele

3 Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, altri ornamenti funebri, si intende che agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

4 In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

5 Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

14 MAR 2013



TITOLO VI - INOSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Art. 86 - Sanzioni

1 Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie (art. 107 DPR 285/90).

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie (art. 107 DPR 285/90).

37

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito riportate:

Descrizione	Sanzione	Pagamento ridotto entro 60 gg.
ART. 12 – modalità del trasporto e percorso	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,000
ART. 50 – Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli - Comma 2 comma 3 comma 4 comma 5: 5.1 - 5.2 - 5.3	da € 80,00 a € 500,00 da € 50,00 a € 500,00 da € 50,00 a € 500,00 da € 25,00 a € 250,00	€ 160,000 € 100,000 € 100,000 € 50,000
ART. 51 – Norme di comportamento all'interno del cimitero - commi 1 – 2 e 3	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,000
ART. 52 – Manifestazioni	da € 80,00 a € 500,00	€ 160,000
ART. 55 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni - commi 1 – 2 – 3 - 4 - 5 - 6	da € 50,00 a € 500,00	€ 100,000

Il Responsabile della Gestione Cimiteriale, di cui all'art. 83 è preposto alla sorveglianza ed al rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento

In caso di inosservanza alle predette disposizioni, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista da parte del Responsabile della Gestione Cimiteriale.

TITOLO VII


CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE DITTE ACCREDITATE

Art. 87

Principi

Con la richiesta di accreditamento all'esercizio di attività di produzione e servizio nel perimetro del Cimitero Comunale di S. Pietro V.co le ditte si impegnano ad improntare la propria attività a criteri di correttezza commerciale, di lealtà nei confronti dei concorrenti e dei clienti, di parità di trattamento di clienti e collaboratori indifferentemente a condizioni di stato, sesso, razza, religione e opinione, di rispetto delle speciali condizioni imposte dalla generale sensibilità per la natura dei luoghi.

14 MAR 2013



Art. 88

Conoscenza del regolamento e adozione quale regola

La ditta si impegna alla piena, compiuta ed aggiornata nozione ed osservanza dei regolamenti per il decoro e di polizia mortuaria comunali, ed in genere della normativa regionale e nazionale che norma il settore e la propria attività.

Art. 89

Rapporti con i clienti

1. La ditta si impegna a rispettare puntualmente le obbligazioni contrattuali assunte nei rispetti dei committenti, sia in termini di qualità che di prezzo e di puntualità dei termini di consegna.

2. La ditta si impegna all'assoluta trasparenza del prezzo, esibendo al cliente distinta delle operazioni previste e delle relative tariffe prima dell'ordinazione e precisando nel contempo la percentuale entro la quale potremo variare le somme non esattamente prevedibili se non all'atto dell'ultimazione dell'attività.

3. In riferimento ai servizi da essa prestati la ditta aderisce al sistema di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza di cui all'articolo 9 del "Regolamento per il decoro", impegnandosi fin da ora all'informazione della propria clientela ed alla comunicazione dei dati di gestione a ciò necessari.

4. La ditta si impegna a prestare la garanzia delle opere a termini di legge, rimanendo responsabile in tal senso sia nei rispetti del committente che del Comune di San Pietro Vermotico in ragione del particolare rilievo pubblico delle condizioni di decoro dei cimiteri.

Art. 90

Rapporti con i collaboratori

1. La ditta si impegna ad assicurare ai propri collaboratori un trattamento informato al pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali e aziendali in materia di assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e remunerazione dei lavoratori.

2. La ditta si impegna alla formazione dei propri collaboratori affinché essi abbiano piena nozione dei criteri e degli obblighi ai quali attenersi nello svolgimento della propria attività.

Art. 91

Rapporti con i concorrenti

La ditta si impegna ad evitare qualsiasi forma di comportamento sleale nei confronti dei concorrenti. Essa pertanto si asterrà dall'esprimere giudizi sulla qualità e correttezza del loro operare ed eviterà che la propria attività possa arrecare danni o intralci a quella delle altre aziende.

Art. 92

Rapporto con la generalità dei cittadini


La ditta è tenuta a porre la massima attenzione a non provocare con la propria attività disturbo o danni alle persone che nel corso di essa frequentino i cimiteri. Nei rapporti con esse si impegna ad evitare qualsiasi comportamento ingiurioso o litigioso, attenendosi alla massima disponibilità e cortesia.

Art. 93

Rapporto con l'Amministrazione

1. La ditta si impegna ad ottemperare con puntualità ed immediatezza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio cimiteriale in vista dell'applicazione dei regolamenti e dell'ordinato e sicuro sviluppo delle attività nei cimiteri

14 MAR 2013



comunali, evitando qualsiasi litigiosità.

2. In caso di disaccordo con le disposizioni date si impegna comunque ad ottemperarvi, salva la facoltà di richiedere la trascrizione a verbale del proprio dissenso, di ricorso gerarchico ed i rimedi di legge ove le stesse determinino danno ingiusto.

Art. 94

Privacy e registro degli accreditamenti

La ditta accetta che i dati attinenti il proprio accreditamento, ivi inclusi i provvedimenti di revoca o sospensione, siano trascritti in apposito registro e che lo stesso sia depositato presso l'Ufficio di gestione cimiteriale in libera e pubblica visione.

39

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI – PUBBLICITÀ – ENTRATA IN VIGORE

Art. 95

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 96

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 97

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune di San Pietro Vernotico.

Art. 98

Entrata in vigore


Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

14 MAR 2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dot. Ing. Michele ZACCARIA)

4 FEB. 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M.' or similar, written in a cursive style.